

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 14 maggio 2012, n. 12.

Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)

pag. 9589

Legge regionale 14 maggio 2012, n. 13.

"Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali"

pag. 9593

**DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE**
Deliberazione n. 630 del 12/04/2012.

L.R. 14/2003 art. 16 - L.R. 20/2001 art. 22 - Integrazione composizione Segreteria del Presidente dell'Assemblea legislativa Vittoriano Solazzi - Nomina in qualità di addetta esterna avv. Margherita Pedinelli con contratto a tempo determinato part-time al 50%

pag. 9598

Deliberazione n. 631 del 12/04/2012.

Proposta di deliberazione consiliare di ulteriore proroga della Commissio-

ne consiliare d'inchiesta tendente ad esaminare le vicende relative alla "Realizzazione dell'Interporto delle Marche dalla costituzione della società CE.M.I.M. agli attuali sviluppi" istituita con deliberazione assembleare n. 25 del 19/04/2011 e prorogata con successiva deliberazione assembleare n. 33 del 8/11/2011

pag. 9598

Deliberazione n. 632 del 19/04/2012.

Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale - Modifica deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 206/28 del 23/11/2010 e n. 302/40 del 03/03/2011

pag. 9598

Deliberazione n. 633 del 19/04/2012.

L.R. 30/06/2003 n. 14, art. 7, comma 5 - Conferimento incarico di Dirigente del Servizio "Autorità Indipendenti" al Dott. Antonio Russi . . .

pag. 9598

Deliberazione n. 634 del 19/04/2012.

L.R. n. 30/06/2003 n. 14, art. 7, comma 5 - Conferimento incarico di Dirigente del Servizio "Amministrazione" al Dott. Massimo Misiti . . .

pag. 9598

Deliberazione n. 635 del 19/04/2012.

L.R. 30/06/2003 n. 14, art. 7, comma 5 - Conferimento incarico di Dirigente del Servizio "Studi e Commis-

sioni" alla dott.ssa Luigia Alessandrelli

pag. 9598

materia di Diritto allo Studio Universitario" - ERSU di Urbino - Costituzione del Consiglio di Amministrazione

pag. 9599

Deliberazione n. 636 del 19/04/2012.

Modifica deliberazione ufficio di presidenza n. 417/52 del 21/06/2011 art. 28 L.R. 20/2001 di conferimento incarico di Direzione della PF "Informazione e Comunicazione" al Dott. Socionovo Simone, a seguito delle modifiche introdotte con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 632/81 del 19/04/2012

pag. 9598

Decreto n. 89 del 14/05/2012.

Art. 10 L.R. n. 38/1996 "Riordino in materia di Diritto allo Studio Universitario" - ERSU di Ancona - Costituzione del Consiglio di Amministrazione

pag. 9599

Deliberazione n. 637 del 19/04/2012.

Richiesta assenso proroga comando presso l'Assemblea legislativa della dott.ssa Borghesi Anna Clara, dipendente dell'Università degli Studi di Bologna per la durata di anni due

pag. 9598

Decreto n. 90 del 14/05/2012.

Art. 10 L.R. n. 38/1996 "Riordino in materia di Diritto allo Studio Universitario" - ERSU di Macerata - Costituzione del Consiglio di Amministrazione

pag. 9599

Deliberazione n. 638 del 19/04/2012.

L.R. n. 34/1988 e s.m. - Artt. 4-5 - Richiesta collocamento in aspettativa della dipendente della Giunta regionale Tommasi Tiziana - Categoria giuridica D3, per proroga incarico di assistente al consigliere Rosalba Ortenzi presso il Gruppo consiliare "Partito Democratico" fino al termine della attuale legislatura

pag. 9598

Decreto n. 91 del 14/05/2012.

Art. 10 L.R. n. 38/1996 "Riordino in materia di Diritto allo Studio Universitario" - ERSU di Camerino - Costituzione del Consiglio di Amministrazione

pag. 9600

Deliberazione n. 639 del 19/04/2012.

Attività di comunicazione istituzionale dell'Ufficio relazioni con il pubblico. Visite formative - Impegno di spesa per l'anno 2012 - CIG. Z110492B89 - CIG Z410492BBA

pag. 9598

Decreto n. 92 del 15/05/2012.

Art. 10 L.R. n. 38/1996 "Riordino in materia di Diritto allo Studio Universitario" - ERSU di Camerino - Consiglio di Amministrazione: integrazione del decreto n. 91/PRES del 14/05/2012

pag. 9600

Deliberazione n. 640 del 19/04/2012.

Rimborso spese economali - 8° rendicontazione - Anno 2011 - IX legislatura

pag. 9598

DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI

SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione n. 641 del 24/04/2012.

D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, lettera "B" e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m. ed integrazioni, art. 52, comma 1, lettera "B". Determinazione quota parte degli assegni vitalizi. Indirizzi applicativi

pag. 9598

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione n. 121 del 28/03/2012.

Assunzione a tempo determinato n. 1 unità Cat. C/1.4 "Assistente ai Servizi agroalimentari" per le esigenze del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca

pag. 9601

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione n. 122 del 29/03/2012.

Assunzione a tempo determinato n. 1 unità Cat. C/1.2 "Assistente ai Servizi informatici" per le esigenze del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca

pag. 9601

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto n. 88 del 14/05/2012.
Art. 10 L.R. n. 38/1996 "Riordino in

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 175 del 27 gennaio 2012;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Ricci, Badiali, Giancarli, Ortenzi n. 142 del 7 ottobre 2011;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente del 24 aprile 2012;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 8 maggio 2012, n. 77.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Legge regionale 14 maggio 2012, n. 13.
"Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali".

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
 ha approvato*

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme per il riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali), ai fini del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2
(Organi)

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi regionali:
- a) il consiglio direttivo;
 - b) il presidente;
 - c) il revisore dei conti.

Art. 3
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da:

- a) un rappresentante della Regione;
- b) due rappresentanti designati congiuntamente dai Comuni e dalla Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco. I comuni e la Provincia sono rappresentati all'interno del consiglio direttivo secondo il criterio della rotazione;

- c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il consiglio direttivo è costituito con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione avviene sulla base della designazione della maggioranza dei componenti, fatte salve comunque le successive integrazioni. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

3. Spetta al consiglio direttivo:

- a) l'approvazione dello statuto di cui all'articolo 14 della l.r. 15/1994, nonché dei documenti contabili dell'ente;
- b) l'adozione del piano del parco di cui all'articolo 15 della l.r. 15/1994;
- c) l'approvazione del regolamento del parco di cui all'articolo 16 della l.r. 15/1994;
- d) la nomina del direttore;
- e) l'approvazione della dotazione organica.

4. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Art. 4
(Presidente)

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

2. Il presidente nomina all'interno del consiglio direttivo un vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

3. Al presidente spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale.

Art. 5
(Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa regionale fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica cinque anni.

2. Il compenso del revisore è stabilito nella misura dell'80 per cento di quello spettante al presidente.

Art. 6
(Comunità del parco)

1. L'ente svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione delle comunità locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo statuto prevede la costituzione di una Comunità del parco, senza oneri a carico della finanza pubblica, rappresentativa degli enti locali ricompresi nel territorio del parco, delle categorie eco-

nomiche, sociali e culturali, delle camere di commercio e delle università, delle associazioni ambientaliste e degli eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio e interessati all'attività del parco. I componenti della Comunità del parco devono preferibilmente essere residenti all'interno del parco medesimo.

3. La comunità del parco si riunisce per discutere delle questioni poste alla sua attenzione dal consiglio direttivo ed esprime in particolare parere sui seguenti atti:

- a) documento preliminare del piano per il parco;
- b) proposte di regolamento del parco.

4. La comunità del parco approva, previo parere del consiglio direttivo, il piano pluriennale economico sociale di cui all'articolo 17 della l.r. 15/94.

Art. 7

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale stabilisce direttive, indirizzi e obiettivi cui gli enti devono conformare la propria attività, in particolare per la riduzione della spesa per il personale e per la razionalizzazione delle spese di gestione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti presentano, in base alle modalità stabilite dal programma triennale regionale per le aree protette, un programma degli interventi da attuare nell'anno di riferimento, contenente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge per gli enti le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede le designazioni ai sensi dell'articolo 3 per la costituzione del consiglio direttivo negli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, ed approva uno schema tipo di statuto per gli enti di gestione dei Parchi naturali regionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I consigli direttivi di cui al comma 1 provvedono alle modifiche dei rispettivi statuti necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla costituzione.

4. Agli enti di gestione dei parchi regionali si applicano, per quanto non previsto, le norme della l.r. 15/1994 e della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

Art. 9

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 15/1994 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli atti istitutivi delle riserve naturali non possono prevedere la costituzione di ulteriori organi, ad eccezione di organismi esclusivamente consultivi a supporto dell'attività dei soggetti preposti alla gestione.”.

2. Sono abrogati i commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 13 della l.r. 15/1994.

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole: “sentita la comunità del parco e” sono sostituite dalle parole: “sentito”.

4. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 15/1994 le parole: “previo parere della comunità del parco” sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole: “tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco” sono soppresse.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

Ancona, li 14 Maggio 2012

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 3, comma 3, lett. a)

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), è il seguente:

“Art. 14 - (*Statuto*) - 1. L'organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo statuto.

2. Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991: nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione.

3. Nello statuto deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco.

4. Lo Statuto prevede altresì la sede dell'ente di gestione.

5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo competente e le altre modalità per l'approvazione dello statuto."

Nota all'art. 3, comma 3, lett. b)

Per il testo dell'articolo 15 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), vedi nella nota all'art. 9, comma 3.

Nota all'art. 3, comma 3, lett. c)

Per il testo dell'articolo 16 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), vedi nella nota all'art. 9, comma 4.

Nota all'art. 6, comma 4

Per il testo dell'articolo 17 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), vedi nella nota all'art. 9, comma 5.

Note all'art. 7, comma 3

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è il seguente:

"Art. 18 - (*Comitato di controllo interno e di valutazione*) - 1. Al fine della verifica dell'imparzialità ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Giunta un comitato di controllo interno e di valutazione composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale.

2. (*comma abrogato dall'art. 6, comma 1, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22*)

3. Il Comitato opera in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta.

4. (*comma abrogato dall'art. 6, comma 1, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22*)

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato ed assegnato il contingente di personale di cui il Comitato può avvalersi e sono dettate norme per il funzionamento e per i rapporti con le altre strutture della Giunta.

6. (*comma abrogato dall'art. 6, comma 1, l.r. 28 dicembre 2010, n. 22*)"

- Il testo dell'articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

"Art. 14 - (*Organismo indipendente di valutazione della performance*) - 1. Ogni amministrazione, singolar-

mente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno."

Nota all'art. 9, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 12 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 12 - (Soggetti preposti alla gestione delle aree protette) - 1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del R.D. n. 3267 del 1923 e 7 e 10 della legge n. 984 del 1977 o costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per le riserve naturali l'atto istitutivo può affidare la gestione:

- a) alle province o alle comunità montane o ai comuni, quando l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti;
- b) agli organismi di gestione di parchi già istituiti;
- c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di riconosciuta capacità organizzativa e competenza;
- d) alle comunanze agrarie, università agrarie o altre associazioni agrarie, comunque denominate, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776 anche associate tra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle stesse.

3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla Regione secondo le modalità fissate nell'atto istitutivo, che può prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto associativo già preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-pastorali.

3 bis. Gli atti istitutivi delle riserve naturali non possono prevedere la costituzione di ulteriori organi, ad eccezione di organismi esclusivamente consultivi a supporto dell'attività dei soggetti preposti alla gestione."

Nota all'art. 9, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 - (Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali) - 1. (comma abrogato)

2. Nei casi in cui alla gestione del parco siano preposte province e comunità montane, gli enti stessi vi provvedono attraverso l'organizzazione amministrativa prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. (comma abrogato)

4. Il Direttore è organo tecnico del parco e svolge le funzioni di segretario del consiglio. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

In particolare ad egli compete:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- c) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservano al Consiglio direttivo o al Presidente;
- d) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

5. (comma abrogato)

6. (comma abrogato).

7. Gli enti di gestione delle aree protette possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici: possono altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la normativa valida per ciascun organismo di gestione.

8. Gli enti di gestione delle aree protette possono utilizzare personale inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai addetti ai lavori forestali e di sistemazione idraulica, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate."

Nota all'art. 9, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 15 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 15 - (Piano del parco) - 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco.

2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco.

3. Esso è adottato dall'organismo di gestione sentito il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della L.R. n. 34 del 1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ed è depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate.

3-bis. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'albo dei comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco e nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti negli stessi comuni.

4. Nei sessanta giorni di deposito chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare osservazioni scritte sulle quali l'organismo di gestione del parco si esprime con proprio atto motivato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

5. Nei successivi trenta giorni il piano è trasmesso alla Giunta regionale.

6. Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione verifica la conformità del piano del parco con le disposizioni normative e programmatiche vigenti e, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale adotta una delle seguenti determinazioni:

- a) approvazione del piano;
- b) approvazione del piano con prescrizioni;
- c) restituzione del piano all'organismo di gestione del parco per la sua rielaborazione.

6-bis. Il piano del parco approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede dell'organismo di gestione, delle Comunità montane e dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco stesso.

7. Il piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti.

9. Il piano è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo.

10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo."

Nota all'art. 9, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 16 - (*Regolamento del parco*) - 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 394/1991, consentendo in ogni caso gli interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti.

2. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione mediante appositi piani. Prelevi ed abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco con riferimento ai piani faunistici venatori provinciali e sono attuati dal personale del suddetto organismo e, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 394/1991 così come modificato dall'articolo 2 della legge n. 426/1998, da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle Province, previa intesa con le Province stesse.

3. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione (...) anche contestualmente all'approvazione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.

4. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione, previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano la Regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del parco.

5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione."

Nota all'art. 9, comma 5

Il testo vigente dell'articolo 17 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 17 - (*Piano pluriennale economico sociale*) - 1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del parco stesso.

2. Il piano è adottato dall'organismo di gestione (...).

3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia, il piano pluriennale adottato è trasmesso alla Provincia che lo approva nel rispetto dei piani e dei programmi di competenza regionale e provinciale.

4. Quando l'area protetta interessa il territorio di più province il piano pluriennale economico sociale è trasmesso alla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale.

5. Dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti interessati.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 155 del 23 novembre 2011;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Latini n. 190 del 30 marzo 2012;
- Relazione della IV Commissione assembleare permanente del 19 aprile 2012;
- Parere del Consiglio delle autonomie locali del 27 aprile 2012;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 8 maggio 2012, n. 77.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione n. 630 del 12/04/2012.
L.R. 14/2003 art. 16 - L.R. 20/2001 art. 22 - Integrazione composizione Segreteria del Presidente dell'Assemblea legislativa Vittoriano Solazzi - Nomina in qualità di addetta esterna avv. Margherita Pedinelli con contratto a tempo determinato part-time al 50%.

Deliberazione n. 631 del 12/04/2012.
Proposta di deliberazione consiliare di ulteriore proroga della Commissione consiliare d'inchiesta tendente ad esaminare le vicende relative alla "Realizzazione dell'Interporto delle Marche dalla costituzione della società C.E.M.I.M. agli attuali sviluppi" istituita con deliberazione assembleare n. 25 del 19/04/2011 e prorogata con successiva deliberazione assembleare n. 33 del 8/11/2011.

Deliberazione n. 632 del 19/04/2012.
Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale - Modifica deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 206/28 del 23/11/2010 e n. 302/40 del 03/03/2011.

Deliberazione n. 633 del 19/04/2012.
L.R. 30/06/2003 n. 14, art. 7, comma 5 - Conferimento incarico di Dirigente del Servizio "Autorità Indipendenti" al Dott. Antonio Russi.

Deliberazione n. 634 del 19/04/2012.
L.R. n. 30/06/2003 n. 14, art. 7, comma 5 - Conferimento incarico di Dirigente del Servizio "Amministrazione" al Dott. Massimo Misiti.

Deliberazione n. 635 del 19/04/2012.
L.R. 30/06/2003 n. 14, art. 7, comma 5 - Conferimento incarico di Dirigente del Servizio "Studi e Commissioni" alla dott.ssa Luigia Alessandrelli.

Deliberazione n. 636 del 19/04/2012.
Modifica deliberazione ufficio di presidenza n. 417/52 del 21/06/2011 art. 28 L.R. 20/2001 di conferimento incarico di Direzione della PF "Informazione e Comunicazione" al Dott. Socionovo Simone, a seguito delle modifiche introdotte con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 632/81 del 19/04/2012.

Deliberazione n. 637 del 19/04/2012.
Richiesta assenso proroga comando presso l'Assemblea legislativa della dott.ssa Borghesi Anna Clora, dipendente dell'Università degli Studi di Bologna per la durata di anni due.

Deliberazione n. 638 del 19/04/2012.
L.R. n. 34/1988 e s.m. - Artt. 4-5 - Richiesta collocamento in aspettativa della dipendente della Giunta regionale Tommasi Tiziana - Categoria giuridica D3, per proroga incarico di assistente al consigliere Rosalba Ortenzi presso il Gruppo consiliare "Partito Democratico" fino al termine della attuale legislatura.

Deliberazione n. 639 del 19/04/2012.
Attività di comunicazione istituzionale dell'Ufficio relazioni con il pubblico. Visite formative - Impegno di spesa per l'anno 2012 - CIG. Z110492B89 - CIG Z410492BBA.

Deliberazione n. 640 del 19/04/2012.
Rimborso spese economiche - 8° rendicontazione - Anno 2011 - IX legislatura.

Deliberazione n. 641 del 24/04/2012.
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, lettera "B" e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m. ed integrazioni, art. 52, comma 1, lettera "B". Determinazione quota parte degli assegni vitalizi. Indirizzi applicativi.

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2012, n. 13

Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali"

(*B.U. 24 maggio 2012, n. 52*)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità

Sommario

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Organi)

Art. 3 (Consiglio direttivo)

Art. 4 (Presidente)

Art. 5 (Revisore dei conti)

Art. 6 (Comunità del parco)

Art. 7 (Vigilanza e controllo)

Art. 8 (Norme transitorie e finali)

Art. 9 (Modifiche e abrogazioni)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme per il riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali), ai fini del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

(Organi)

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi regionali:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il presidente;
- c) il revisore dei conti.

Art. 3

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da:

- a) un rappresentante della Regione;
- b) due rappresentanti designati congiuntamente dai Comuni e dalla Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco. I comuni e la Provincia sono rappresentati all'interno del consiglio direttivo secondo il criterio della rotazione;
- c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il consiglio direttivo è costituito con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione avviene sulla base della designazione della maggioranza dei componenti, fatte salve comunque le successive integrazioni. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e non può

ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

3. Spetta al consiglio direttivo:

- a) l'approvazione dello statuto di cui all'articolo 14 della l.r. 15/1994, nonché dei documenti contabili dell'ente;
- b) l'adozione del piano del parco di cui all'articolo 15 della l.r. 15/1994;
- c) l'approvazione del regolamento del parco di cui all'articolo 16 della l.r. 15/1994;
- d) la nomina del direttore;
- e) l'approvazione della dotazione organica.

4. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Art. 4

(Presidente)

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.
2. Il presidente nomina all'interno del consiglio direttivo un vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
3. Al presidente spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale.

Art. 5

(Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa regionale fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica cinque anni.
2. Il compenso del revisore è stabilito nella misura dell'80 per cento di quello spettante al presidente.

Art. 6

(Comunità del parco)

1. L'ente svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione delle comunità locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo statuto prevede la costituzione di una Comunità del parco, senza oneri a carico della finanza pubblica, rappresentativa degli enti locali ricompresi nel territorio del parco, delle categorie economiche, sociali e culturali, delle camere di commercio e delle università, delle associazioni ambientaliste e degli eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio e interessati all'attività del parco. I componenti della Comunità del parco devono preferibilmente essere residenti all'interno del parco medesimo.
3. La comunità del parco si riunisce per discutere delle questioni poste alla sua attenzione dal consiglio direttivo ed esprime in particolare parere sui seguenti atti:
 - a) documento preliminare del piano per il parco;
 - b) proposte di regolamento del parco.

4. La comunità del parco approva, previo parere del consiglio direttivo, il piano pluriennale economico sociale di cui all'articolo 17 della l.r.15/94.

Art. 7

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale stabilisce direttive, indirizzi e obiettivi cui gli enti devono conformare la propria attività, in particolare per la riduzione della spesa per il personale e per la razionalizzazione delle spese di gestione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti presentano, in base alle modalità stabilite dal programma triennale regionale per le aree protette, un programma degli interventi da attuare nell'anno di riferimento, contenente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge per gli enti le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede le designazioni ai sensi dell'articolo 3 per la costituzione del consiglio direttivo negli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, ed approva uno schema tipo di statuto per gli enti di gestione dei Parchi naturali regionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I consigli direttivi di cui al comma 1 provvedono alle modifiche dei rispettivi statuti necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla costituzione.

4. Agli enti di gestione dei parchi regionali si applicano, per quanto non previsto, le norme della l.r. 15/1994 e della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

Art. 9

(Modifiche e abrogazioni)

1.

2.

3.

4.

5.

Nota relativa all'articolo 9:

Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 12, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.

Il comma 2 abroga i commi 1, 3, 5 e 6 dell'art. 13, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.

Il comma 3 modifica il comma 3 dell'art. 15, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.

Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 16, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.

Il comma 5 modifica il comma 2 dell'art. 17, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.

Così modificato dall'art. 2, l.r. 2 agosto 2013, n. 23.